



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza 759

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del comune di Pomarico, in provincia di Matera.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019, con la quale è dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso verificatosi il giorno 29 gennaio 2019 nel territorio del comune di Pomarico, in provincia di Matera;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 578 del 21 febbraio 2019, recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del comune di Pomarico, in provincia di Matera";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020 che ha disposto la proroga del predetto stato di emergenza per ulteriori 12 mesi;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ha previsto un ulteriore stanziamento di euro 8.200.00,00 per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticità;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 701 del 10 settembre 2020, recante ulteriori "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del comune di Pomarico, in provincia di Matera";

RAVVISATA la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

RITENUTO, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

ACQUISITA l'intesa della Regione Basilicata;

DI CONCERTO con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

DISPONE

ART. 1

1. La Regione Basilicata è individuata quale Amministrazione competente per la prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 578 del 21 febbraio 2019, ai fini del coordinamento degli interventi approvati e non ancora ultimati, contenuti nel Piano degli interventi urgenti di cui al comma 3 dell'articolo 1 della medesima ordinanza e nelle eventuali rimodulazioni dello stesso, necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Il dirigente dell'Ufficio protezione civile della Regione Basilicata è individuato quale Soggetto responsabile delle iniziative da porre in essere per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1.
3. Il Soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Basilicata, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 578 del 21 febbraio 2019 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione in ordine alle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso, con relativo quadro economico.
5. Il Soggetto responsabile provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti
6. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 1 e delle procedure amministrativo – contabili ad essi connessi, il Soggetto responsabile provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 578 del 21 febbraio 2019, che viene al medesimo intestata fino al 14 febbraio 2022. Eventuali proroghe di tale termine possono essere disposte previa richiesta debitamente motivata del soggetto responsabile, entro il limite previsto dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
7. Il Soggetto responsabile di cui al comma 2 può disporre, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, la revoca di interventi, contenuti nel Piano di cui al comma 1, non aggiudicati entro tale termine. Le somme





Presidenza del Consiglio dei Ministri

che si rendono disponibili a seguito di tale revoca e quelle che residuano sulla contabilità speciale entro il termine di scadenza della medesima, a seguito del completamento degli interventi previsti dal Piano possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza, afferenti alle fattispecie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere b) e d), del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, inseriti in un Piano degli interventi ulteriori, che il Soggetto responsabile sottopone all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

8. I Piani degli interventi di cui al comma 1 e al comma 7 possono essere oggetto di rimodulazioni, entro il termine di durata della contabilità speciale, cui al comma 6, nei limiti delle risorse disponibili sulla medesima. Il Soggetto responsabile sottopone tali Piani alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
9. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani di cui ai commi 1 e 7 o nelle rimodulazioni di cui al comma 8, approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
10. Il Soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, sullo stato di attuazione dei Piani degli interventi e delle rimodulazioni di cui ai commi 1, 7 e 8 nonché a fornire al Dipartimento medesimo e alla Regione Basilicata, alla chiusura della contabilità speciale, una relazione finale delle attività svolte ai sensi del presente provvedimento.
11. Alla scadenza del termine di durata della contabilità speciale di cui al comma 6, il Soggetto responsabile provvede alla chiusura della medesima. Fatto salvo quanto previsto al comma 12, qualora non sussistano interventi da completare, ricompresi nei Piani di cui ai commi 1 e 7 o nelle rimodulazioni di cui al comma 8, le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi





Presidenza del Consiglio dei Ministri

- di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
12. Qualora, a seguito della chiusura della contabilità speciale, permangano interventi da completare, ricompresi nei Piani di cui ai commi 1 e 7 o nelle rimodulazioni di cui al comma 8, il Soggetto responsabile, previa approvazione del Dipartimento della protezione civile, provvede al trasferimento delle corrispondenti risorse, giacenti sulla contabilità speciale, nel bilancio della Regione Basilicata che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi secondo le ordinarie procedure di spesa. La Regione Basilicata fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione semestrale dello stato di avanzamento di tali interventi e una relazione finale al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti dal completamento di detti interventi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

29 MAR. 2021

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

